



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

## **Servizio 7 Polizia locale**

Prot. Int. 12/11 – 2021 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 224

del 21 giugno 2021

Prot. Gen. n. 48524

### **IL DIRIGENTE SERVIZIO 7**

- **PREMESSO** che in data 13 giugno 2021 è pervenuta la nota n.46370, con cui l'Associazione "Il Timone" aps onlus comunica che nei giorni 25-26-27 giugno 2021, si svolgerà la manifestazione denominata "8^ edizione Il Volontariato Promuove la Vita", presso il parco Martiri delle Foibe;
- **PRESO ATTO** che nella medesima nota, l'Associazione, chiede la riserva di posti per gli organizzatori e per i veicoli dei disabili che interverranno alla manifestazione nei giorni 25-26-27 giugno 2021;
- **CONSIDERATO** che, al fine di consentire lo svolgimento dell'evento citato al punto precedente, si rende necessario adottare gli opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare, istituendo la disciplina di sosta vietata con rimozione sul lato Grosseto di piazzale Tombolelli, riservando lo spazio ai veicoli dei soggetti sopra indicati;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire la regolare esecuzione dell'evento di che trattasi;
- **VISTI:**
  - gli artt. 5 comma 3° - 7 - 11 - 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
  - il D.L. n.267/2000;
  - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
  - il Decreto sindacale di cui al prot. n.76915 datata 25 settembre 2020 relativo al conferimento dell'incarico di dirigente del Servizio 7 "Polizia locale";

### **ORDINA**

1. dalle ore **08:00** del giorno **25 giugno 2021** fino alle ore **24:00** del giorno **27 giugno 2021**, in:

#### **PIAZZALE TOMBOLELLI, lato Grosseto:**

- l'istituzione della disciplina temporanea di sosta vietata per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta di quelli ivi lasciati in sosta ad esclusione dei veicoli degli organizzatori e dei veicoli a servizio dei disabili muniti di contrassegno in corso di validità (i veicoli degli organizzatori dovranno esporre in modo chiaro e visibile sulla parte anteriore del veicolo apposito contrassegno rilasciato dall'associazione "Il Timone", contrassegno che dovrà essere trasmesso preventivamente al Comando di P.L., necessario per l'identificazione dei veicoli autorizzati alla sosta;

- 2. la presente Ordinanza, in caso di rinvio o sospensione della manifestazione per una qualsiasi causa, cessa automaticamente la sua efficacia nel momento in cui ne verrà data comunicazione al Comando di P.L.**

### **DISPONE**

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
  - a. alla Soc. “Civitavecchia Servizi Pubblici S.r.l.”, per l’esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale verticale prevista dalla presente ordinanza;
  - b. al Servizio 4 – Sezione Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Civitavecchia per il controllo circa la regolarità degli interventi eseguiti, nonché per la verifica della idoneità e della rispondenza delle forniture e delle lavorazioni alle caratteristiche prescritte dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento d’Esecuzione e dalle Direttive e dalle Circolari in materia, vigenti nel tempo;
  - c. all’Associazione “Il Timone aps onlus” per la gestione dell’area di parcheggio accordata, fornendo l’apposito contrassegno ai veicoli a servizio dell’organizzazione e dei disabili che interverranno all’evento;
  - d. al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
  - e. alla soc. C.S.P. s.r.l., per i provvedimenti di competenza
  - f. alla soc. ASTRAL S.p.A. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. I divieti e gli obblighi di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di Polizia, antincendio e pronto soccorso.
3. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito web del Comune di Civitavecchia.
4. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
5. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di circolazione stradale.
6. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
7. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7, Comandante del Corpo di Polizia locale, 1° Dirigente Dott. Ivano BERTI al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7**  
Comandante del Corpo di Polizia locale  
1° Dirigente Dott. Ivano BERTI

*ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI*